

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA CONDIVISIONE DEI PIANI FORMATIVI A VALERE SUL
FONDO INTERPROFESSIONALE FON.COOP**

Visti

- la Legge 23 dicembre 2000 n. 388 **“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” all’Articolo 118** e ss.mm.ii.;
- La circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 18 febbraio 2016 **“Fondi paritetici interprofessionali. Indicazioni in materia di acquisizioni di beni e servizi e contributi per le attività formative”**.
- la Circolare Anpal n. 1 del 10 aprile 2018 **“Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388”** in particolare a quanto previsto al capitolo 3.2 **“Il Fondo deve garantire in ogni caso (conto individuale e conto collettivo) la corretta attuazione del processo di condivisione delle Parti sociali dei Piani formativi da presentare [...]”**;

e in considerazione

- della diversa dimensione, localizzazione, e settore di appartenenza delle imprese aderenti al Fondo Fon.Coop;
- Della volontà comune di rendere efficace la pratica della condivisione attraverso la determinazione dei temi, delle interlocuzioni, delle tempistiche e delle procedure finalizzati alla crescita professionale dei lavoratori quale leva per la competitività delle imprese

le parti sociali costitutive di Fon.Coop concordano


- sull’opportunità di definire nel presente documento le modalità di attuazione del processo di condivisione dei piani formativi tra le parti sociali coinvolte che, oltre a realizzare i presupposti sopra richiamati, rispondano alla normativa di riferimento e garantiscano una procedura chiara, trasparente e di concreto coinvolgimento delle rappresentanze sindacali di competenza riferibili a CGIL, CISL e UIL, in tempi certi e al fine di soddisfare i fabbisogni formativi dei lavoratori e delle imprese.
- che i livelli di condivisione ed i processi di seguito definiti debbano riguardare tutti i diversi settori del Fondo Fon.Coop, nonché tutte le tipologie di assegnazione delle risorse (ad oggi: Conto Formativo Aziendale, Avvisi sia del Fondo di Rotazione – Aziendale, Strategico e Smart – ed eventuali altri Avvisi “speciali”);
- che i piani formativi per i quali viene richiesto il contributo al Fondo debbano prevedere un accordo di condivisione sindacale sottoscritto tra ciascuna impresa beneficiaria e le organizzazioni sindacali costituenti il Fondo, preceduto da un fattivo processo di informazione e coinvolgimento delle stesse con le modalità e al livello individuati dal presente Protocollo d’Intesa;
- che *“La Condivisione dei piani formativi deve essere ricercata prioritariamente a livello di rappresentatività corrispondente alla dimensione del Piano Formativo Presentato*

- (rappresentanze aziendali per i piani aziendali, rappresentanze territoriali per i piani territoriali, ecc.)". come previsto dalla Circolare n. 1 del 2018 di ANPAL (capitolo 3.2.);*
- che ogni accordo deve indicare espressamente tutte le imprese coinvolte nel piano e riportare in modo chiaro il nominativo e la struttura di appartenenza di tutti i firmatari dell'accordo stesso per la parte sindacale;
 - che il documento di condivisione contenga almeno i seguenti elementi:
 - il riferimento esplicito alla richiesta di contributo a Fon.Coop;
 - il richiamo e la descrizione analitica delle specifiche iniziative formative (compresi i voucher di formazione) previste dal piano e i destinatari delle stesse, con indicazioni relative al numero, al genere e ai profili professionali, nonché delle specifiche attività non strettamente formative previste in quanto inerenti al piano (ricerche, analisi, bilanci di competenze etc.)
 - la dichiarazione di dare integrale applicazione a tutte le parti dei CCNL utilizzati
 - la descrizione puntuale della fattispecie attraverso la quale si è addivenuti alla condivisione del piano (RSU a maggioranza dei suoi componenti o RSA destinatarie della maggioranza delle deleghe o strutture territoriali categoriali/confederali ai vari livelli, secondo quanto previsto dal presente Protocollo).
 - che tutte le procedure di seguito descritte si applichino anche nel caso di piani formativi pluriaziendali ovvero che coinvolgano più imprese beneficiarie. In tal caso si farà riferimento alle titolarità alla sottoscrizione dell'accordo e alle procedure operative di seguito riportate;
 - che in caso l'impresa disponga di un piano formativo annuale o pluriennale già condiviso con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e che risponda ai criteri sopra riportati, tale documento sia ritenuto valido ai fini della concessione del contributo da parte del Fondo, inerente alle iniziative formative previste;

Concluse le premesse e le considerazioni introduttive di cornice, che costituiscono parte integrante del presente accordo, le parti sociali costitutive del Fondo Interprofessionale Fon.Coop. convengono quanto di seguito riportato.

TITOLARITA' ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO E PROCEDURA OPERATIVA PER LA CONDIVISIONE DEI PIANI

- 1) **IMPRESE NELLE QUALI SIA PRESENTE LA RSU:**
In tale circostanza, la condivisione del piano avverrà, a seguito dell'informazione data all'insieme della RSU, tra il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuna impresa beneficiaria coinvolta nel piano e la RSU a maggioranza dei suoi componenti, da attestarsi nell'accordo sottoscritto.
- 2) **IMPRESE IN CUI SIANO PRESENTI UNA O PIU' RSA**
Nelle imprese in cui siano presenti una o più RSA, la condivisione del piano avverrà, a seguito dell'informazione a tutte le RSA presenti in azienda, tra il legale rappresentante di ciascuna impresa beneficiaria coinvolta nel piano, o suo delegato, e la RSA o le RSA, nel caso in cui siano più di una, (ovvero l'organo sindacale di coordinamento delle stesse se esistente)



costituita nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente.

La richiesta di condivisione per i precedenti punti 1) e 2) dovrà avvenire con un congruo preavviso, pari ad almeno 5 gg. lavorativi

3) IMPRESE PRIVE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE INTERNA

Per i piani di aziende prive di rappresentanza sindacale, il processo di condivisione avverrà mediante trasmissione di una comunicazione puntuale, effettuata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o suo delegato (es. soggetto presentatore) a tutti i soggetti interessati, secondo le seguenti titolarità alla sottoscrizione dell'accordo e il livello di condivisione sotto specificato.

Nel caso il piano preveda un'unica impresa beneficiaria, il processo di condivisione avverrà tra l'impresa e le OOSS territoriali di categoria stipulanti il CCNL utilizzato;

Nel caso di unica impresa beneficiaria con più unità produttive, relativamente alle realtà in cui non siano presenti RSU/RSA, la condivisione avverrà:

- con l'impresa e le Organizzazioni Sindacali territoriali o nazionali stipulanti il CCNL utilizzato, anche qualora il CCNL sia sottoscritto da più Categorie Sindacali afferenti alla stessa Organizzazione Sindacale Confederale;
- se l'impresa utilizza più CCNL sottoscritti dalle medesime Categorie sindacali, tra l'impresa e le Organizzazioni sindacali di categoria territoriali/nazionali; nel caso in cui siano utilizzati più CCNL sottoscritti da più Categorie Sindacali, tra l'impresa e le Organizzazioni sindacali Confederali, territoriali o nazionali

4) PIANI FORMATIVI PLURIAZIENDALI


Nel caso nel piano siano previste più imprese beneficiarie che applichino Contratti sottoscritti dalle medesime Federazioni di categoria, che insistono su una pluralità di province o regioni, la condivisione sarà effettuata con le OO.SS. di Categoria, rispettivamente di livello territoriale, regionale e nazionale, e le Centrali cooperative del medesimo livello.

Nel caso nel piano siano previste più imprese beneficiarie che appartengano a differenti settori merceologici e per le quali vengano applicati contratti sottoscritti da più Federazioni di categoria, la condivisione sarà effettuata con le OO.SS. confederali competenti per territorio e le Centrali Cooperative del medesimo livello.

In relazione a quanto previsto ai punti 3) e 4) del Protocollo, laddove la condivisione debba avvenire con le Confederazioni CGIL CISL UIL, sarà cura delle stesse coinvolgere le rispettive Categorie interessate, nei tempi indicati.

PROCEDURA OPERATIVA RELATIVA AI PUNTI 3) E 4)

La richiesta di condivisione dovrà pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza dell'Avviso o 15 giorni lavorativi prima della data di validazione del singolo piano formativo (es. Conto Formativo o Avvisi a sportello).



Alla richiesta di condivisione dovrà essere allegata la bozza di accordo con allegata la proposta di piano formativo. In alternativa, potrà essere allegato un unico documento composto dalla bozza di condivisione comprendente anche la proposta di piano formativo.

La richiesta di condivisione dovrà essere inviata agli indirizzi PEC presenti sul sito del Fondo Fon.Coop nel rispetto delle titolarità alla sottoscrizione dell'accordo sopra indicate. In assenza di indirizzo sul sito del Fondo Fon.Coop, la richiesta potrà essere inviata direttamente tramite PEC alle sedi Sindacali confederali delle parti istitutive del Fondo, competenti per territorio.

Le Parti si attiveranno per la raccolta dei recapiti, in modo da assicurare la certezza degli stessi e la loro pubblicazione sul sito del Fondo entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo.

Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento ognuno dei soggetti riceventi ha le seguenti opzioni:

- a. condividere il piano sottoscrivendo il relativo accordo e rinviare la copia firmata al soggetto richiedente.
- b. non esprimere alcun parere e accettazione formale. In questo caso il piano potrà essere inoltrato al Fondo dal soggetto promotore, corredato della documentazione comprovante l'effettivo invio ai soggetti competenti per la sottoscrizione dell'accordo (mail di consegna e accettazione di invio PEC), insieme alla bozza di accordo sottoscritta dall'impresa beneficiaria. La struttura tecnica provvederà a riportare in apposito verbale l'esito dell'esame, in ordine alla conformità della documentazione prodotta, nonché al rispetto della procedura indicata in premessa al presente punto e a comunicarne l'esito al Presentatore
- c. richiedere un approfondimento specificando su quali aspetti di merito o procedurali, da svolgersi entro i successivi 10 giorni lavorativi.
- d. esprimere in forma scritta l'eventuale dissenso, motivandone le ragioni in relazione ai contenuti del Piano, ovvero all'eventuale mancato rispetto della procedura richiamati nel presente Protocollo, che dovrà essere inviata al soggetto richiedente.

Il presentatore, in caso di dissenso motivato o di richiesta di approfondimento, riscontrerà la comunicazione ricevuta potendo esercitare una tra le seguenti opzioni: 1) convenire in merito alle eccezioni sollevate recependole di conseguenza; 2) convocare un incontro, invitando tutte le organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo, da tenersi entro 10 giorni di calendario successivi alla comunicazione del diniego motivato o alla richiesta di approfondimento e finalizzato a chiarire e superare tutti gli elementi oggetto di obiezione in coerenza con quanto previsto al punto d) del presente Protocollo e la ratio della formazione finanziata.



Qualora la Parte Sociale che ha espresso il dissenso non si renda disponibile all'incontro nei limiti temporali previsti o in caso di mancata partecipazione all'incontro, che dovrà essere convocato con almeno 48 ore di preavviso, il piano sarà trasmesso al Fondo come condiviso allegando altresì la documentazione dell'avvenuta effettuazione della procedura. In ogni caso, l'intera procedura deve esaurirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di condivisione.

Se al compimento della precedente procedura si evidenziasse comunque un dissenso scritto e motivato in relazione ai contenuti del piano e più in generale al rispetto delle procedure del presente Protocollo di condivisione, il Presentatore potrà ricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

Viene istituita la Commissione Paritetica Nazionale, con la finalità, in esito di ultima istanza, di esaminare eventuali ricorsi presentati alla stessa in ordine alla mancata sottoscrizione dei piani formativi.

La Commissione è formata da 6 componenti, di cui 3 designati da ciascuna Organizzazione datoriale costitutiva del Fondo (AGCI, Confcooperative, Legacoop) e 3 designati da ciascuna Organizzazione sindacale costituente il Fondo (CGIL, CISL e UIL).

I soggetti presentatori dei piani che, al termine dell'ultima fase della procedura sopra indicata, abbiano ricevuto dissenso, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso possono affidare (a mezzo PEC) alla Commissione la richiesta di condivisione, formalizzando le motivazioni del ricorso, corredata dalla documentazione relativa al Piano.

L'indirizzo della Commissione Paritetica Nazionale sarà pubblicato sul sito istituzionale di Fon.Coop. entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo.

La Commissione è tenuta ad esaminare la documentazione ricevuta e a formalizzare il proprio parere, redigendo apposito verbale.

La formalizzazione del proprio parere o l'eventuale richiesta di approfondimento, dovranno essere formalizzate dalla Commissione entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di intervento.

Qualora la Commissione debba procedere ad un approfondimento, anche su istanza di un singolo componente, la stessa provvederà a richiederlo al Presentatore, specificando nella comunicazione gli aspetti oggetto della richiesta e indicando un termine inderogabile di 5 giorni lavorativi per il relativo riscontro, trascorso il quale, la Commissione, nei successivi 7 giorni lavorativi, procederà a formalizzare l'esito definitivo, comunicandolo in apposito verbale al soggetto proponente e al Fondo.

Nel caso in cui il Presentatore non adempia alla richiesta, la Commissione ne informerà con apposito verbale il Fondo, formalizzando l'esito negativo, ed il piano non potrà essere ammesso al contributo.

Viceversa, la condivisione si intende soddisfatta, qualora sia espresso parere positivo da almeno una delle Parti datoriali e da almeno due delle Parti sindacali componenti la Commissione.

Le sedute della Commissione si intendono regolarmente costituite con la presenza almeno di un componente delle Parti Datoriali e due componenti delle Parti Sindacali.

Le modalità di funzionamento della Commissione saranno oggetto di specifico Regolamento, approvato dalle Parti firmatarie il presente Protocollo d'Intesa, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Fondo. Eventuali criticità di funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale saranno oggetto di valutazione delle parti firmatarie il presente Protocollo d'Intesa.


Il presente Protocollo ha una durata di 12 mesi e si potrà intendere tacitamente rinnovato qualora non sopraggiunga, entro 60 giorni dalla scadenza, formale disdetta da uno o più Parti firmatarie del presente accordo


Qualora durante il suddetto periodo dovessero intervenire novità normative o circostanze che producano effetti sui processi regolati dal presente Protocollo, le Parti stipulanti le valuteranno congiuntamente per le eventuali e conseguenti determinazioni.


Roma, 27 luglio 2023

AGCI


CONFCOOPERATIVE


LEGACOOP


CGIL


CISL


UIL
